



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 04/04/2013

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA, AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUL GASOLIO E SUL GPL PER USO RISCALDAMENTO.

L'anno **duemilatredici** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica straordinaria di prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	No
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Si
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	No
11. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
12. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
13. RIZZOGLIO Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.8, comma 10, lett. c), della legge 23.12.1998, n.448 e s.m.i. ha previsto una riduzione di prezzo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate dai Comuni, con apposita deliberazione consiliare;
- al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'art.4, comma 2, del decreto-legge 30.09.2000, n.268, convertito in legge, con modificazioni, con legge n.354/2000 e come modificato dall'art.27, comma 3, della legge n.388/2000, venne precisato che per "frazioni di Comuni" si devono intendere "le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
- con il successivo art.13, comma 2, della legge 28.12.2001, n.448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale"; in tale modo il campo applicativo dell'agevolazione è stato esteso anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato; tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata riconfermata di anno in anno, in sede di legge finanziaria, fino all'anno 2009;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 05.09.2002, esecutiva, con la quale, ai sensi delle precitate disposizioni di legge, si individuavano le seguenti frazioni non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, non individuate nelle frazioni, ma poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa comunale, ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento:

San Carlo – Marini, Brosia – Forti, Manzotti, Valle Francesca – Cocchi, Balbi (S. Lazzaro in parte – Causano – Ghiga), Val Bera – Caudrina, San Martino – Morandini, San Giorgio;

CONSIDERATO che, dall'anno 2010, il mancato richiamo dell'art. 13, comma 2, della legge n.448/2001 ha comportato la non applicazione della riduzione di prezzo sui prodotti in questione usati come combustibile per riscaldamento nelle "frazioni parzialmente non metanizzate", ancorchè comprese nel centro abitato ove ha sede la Casa comunale; l'esclusione delle zone in questione ha provocato difficoltà operative dovute a fattispecie in cui gli utenti finali non possono determinare oggettivamente l'appartenenza all'una o all'altra zona;

CONSIDERATO che il beneficio di cui all'art.8, comma 10, lett. c), punto 4), della legge 23.12.1998, n.448 e s.m.i. è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art.4, del D.L. n.268/2000 come "porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, al fine di evitare il generarsi di evidenti dubbi interpretativi sulla concreta applicazione del beneficio fiscale, si rende opportuno adottare una nuova delibera consiliare per distinguere chiaramente il centro abitato ove ha sede la Casa comunale in cui le eventuali porzioni edificate non metanizzate non hanno più diritto ad agevolazioni e le porzioni edificate non metanizzate che si trovano al di fuori dal detto centro abitato che mantengono il diritto all'agevolazione;

VISTO l'allegato estratto planimetrico nel quale con colorazione rossa è stato circoscritto il centro abitato ove ha sede la Casa comunale ed è stato indicato il percorso della rete di distribuzione di gas metano, per identificare le porzioni edificate metanizzate; tutte le porzioni edificate al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale non attraversate dalla canalizzazione del gas metano sono pertanto da individuare come frazioni non metanizzate con la seguente dicitura:

San Carlo, Marini, Caudrina - Brosia, Val Bera, Forti, Manzotti, Valle Francesca, Cocchi, ultimo tratto Strada San Lazzaro, Causano, Ghiga, Cascinotto, Cascinetta - Cascinetto, San Martino, Morandini, San Giorgio;

RICHIAMATI in materia:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro delle Finanze 9 marzo 1999, in ultimo modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 dicembre 2012;
- il D.L. 24 giugno 2003, n.147, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.200/2003, con riguardo all'art.17-bis;
- la nota – circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 12 aprile 2010, Prot. R.U. 41017;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge


DELIBERA

DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 10, lett. c), punto 4), della legge 23.12.1998, n.448 e s.m.i., nel territorio del Comune di Castiglione Tinella, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative concernenti la riduzione di prezzo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento, le frazioni non metanizzate (quali porzioni edificate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse) sulla base dell'estratto planimetrico che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per esclusione del centro abitato ove ha sede la Casa comunale e delle porzioni edificate attraversate dalla rete di distribuzione del gas metano indicati con colorazione rossa, come segue:

San Carlo, Marini, Caudrina - Brosia, Val Bera, Forti, Manzotti, Valle Francesca, Cocchi, ultimo tratto Strada San Lazzaro, Causano, Ghiga, Cascinotto, Cascinetta - Cascinetto, San Martino, Morandini, San Giorgio.

DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (in precedenza Ministero delle Finanze) e al Ministero delle Attività produttive (in precedenza Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) entro il 30 settembre 2013.

Successivamente con separata, unanime favorevole votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.





PROVINCIA

ALESSANDRIA

PROVINCIA

ALESSANDRIA

DI

DI

S. STEFANO

COMUNE

C. na Manzotti

C. na S. Ezzaro

C. na Causano

Foglio

C. na Dovico

C. na Valfrancesca

C. na Neirano

Cascinotto

C. na Bona Di

C. na Giga

Fraz. Balbi

C. na del Morandi

C. na Icardi

Cascinetta

C. Mallarano

Cascinetto

C. Tonfin

C. na Ceruti

C. na Rocca

C. na Cocito

C. na Gayeto

Frazione S. Martino

a Rivere

C. na Galletto

C. Morandini

C. na Marmo

C. na Dogliotti

C. na del Medic

C. Valletto

Villa

C. na S. Bovo

C. na Pozzetto

C. di Brosia e Dovico

C. na Brosia

C. na Anone

C. na Ceruti

C. Vaccaneo sottano

C. na Vaccaneo sop.

C. na Pian dei Tori

C. na Barrirera

C. na Spessa

C. na Badia

C. na Ferri

S. Carlo

C. na S. Carlo

C. na Vecchie

C. na Borello

S. STEFANO

COMUNE



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune di Castiglione Tinella, ai fini delle agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per uso riscaldamento"*.

Castiglione Tinella, 28 MAR. 2013

Il Responsabile dell'Area tecnica

Geom. Carlo Robba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15/08/2010.

Castiglione Tinella, 08/08/2010.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li _____.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Sillano

